Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 luglio 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 186 DEL 30 LUGLIO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Città di Torino:** Obbligazioni « Città di Torino » sorteggiate il 14 luglio 1964. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni I.C.I.P. 6,50 % - 1959. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni I.C.I.P., 6,50 % - 1958 sorteggiate il 18 giugno 1964. **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni I.C.I.P. 6,50 % - 1958. — **OZO - Società Italiana per azioni, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni « OZO è potenza 6,50 % - novembre 1958 ». — **OZO - Società italiana per azioni, in Milano:** Comunicazione ai portatori di obbligazioni « OZO è potenza 6,50 % - 1958 ». — **OZO - Società italiana per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1964. — **Metropolitana Milanese (M.M.), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 4ª emissione 1961-1979 sorteggiate il 9 luglio 1964. — **Metropolitana Milanese (M.M.), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 3ª emissione 1960-1979 sorteggiate l'8 luglio 1964. — **Metropolitana Milanese (M.M.), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 2ª emissione 1958-1979 sorteggiate l'8 luglio 1964. — **Metropolitana Milanese (M.M.), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1ª emissione 1957-1979 sorteggiate nei giorni 6 e 7 luglio 1964. — **« Col di Lana » società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1964. — **« Yatros Farmaceutici », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1964. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1958-1974 serie B e C sorteggiate il 14 luglio 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I.-STET 6 % 1953-1970 sorteggiate il 14 luglio 1964. — **Società Italiana Lavorazione Estratti Aromatici - S.I.L.E.A., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1964. — **Società per azioni « Tre Erre », in Torino:** Rimborso prestito. — **« Terni » - Società per l'industria e l'elettricità, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1964. — **« api » anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1964. — **Mediofina - Compagnia Finanziaria, società per azioni, in Roma:** Errata-corrige. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Istituto Mobiliare Italiano, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Estrazioni di obbligazioni del 15, 16 e 17 luglio 1964.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 luglio 1964, n. **606**.

Ulteriore aumento della spesa prevista dal terzo comma, lettera b), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, concernente provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *c*), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, la spesa di lire 3 miliardi prevista dal terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 24 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli articoli 10 e 12 della stessa legge, già elevata a lire 27 miliardi e 900 milioni per effetto della legge 10 febbraio 1962, n. 75, è ulteriormente elevata a lire 33 miliardi e 900 milioni, in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1960-61, di lire 930 milioni per ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 1 miliardo e 130 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 565 milioni per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 1 miliardo e 130 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1989, di lire 1 miliardo e 80 milioni per l'esercizio 1990, di lire 615 milioni per l'esercizio 1991, di lire 200 milioni per l'esercizio 1992 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1993.

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO — FERRARI AGGRADI — TAVIANI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 luglio 1964, n. 607.

Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di Deutschemark, versato sul conto del Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, comma secondo, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, è autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino.

Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco; nonchè le pretese derivanti dai rapporti contemplati dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, ed ogni altra rivendicazione ancorchè sia riconosciuta dalle vigenti leggi sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione degli inidennizzi di cui all'articolo 1 non si terrà conto degli interessi dovuti dal debitore sui diritti e sulle ragioni creditorie nonchè delle pretese derivanti da risarcimento di danni a qualsiasi titolo dovuti e dalla svalutazione monetaria.

Gli indennizzi sono liquidati in lire italiane secondo il valore nominale del credito.

Per i diritti e le ragioni in Reichsmark il controvalore in lire italiane è stabilito in lire 10 per ogni Reichsmark.

Art. 3.

Gli indennizzi di cui all'articolo 1 saranno corrisposti per i crediti sottoelencati che, pur essendo certi, liquidi ed esigibili ed essendo stati riconosciuti non sono stati soddisfatti a causa del blocco conseguente agli eventi dell'8 settembre 1943 o della preclusione derivante dalle disposizioni adottate dalla Repubblica Federale di Germania, in conseguenza dei suoi impegni internazionali:

a) saldo all'8 maggio 1945 del conto in Reichsmark intestato al Tesoro italiano (Italienisches Schatzamt) costituito presso la Deutsche Verrechnungskasse di Berlino concernente i risparmi salariali dei lavoratori italiani in Germania;

b) depositi in Reichsmark dello Stato italiano e di enti e cittadini italiani, esistenti presso banche, casse di risparmio, uffici postali ed enti pubblici e privati tedeschi, nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land di Berlino;

c) crediti documentati non rientranti nella esclusione di cui all'articolo 1 e comunque non connessi con gli eventi bellici, i cui importi non furono trasferiti in Italia;

d) titoli di debito pubblico tedesco stilati in Reichsmark, emessi dal Reich, dalla Reichsbank, dalla Reichspost e dallo Stato di Prussia e titoli del Reich in lire italiane (Prestiti Young e Dawes) che non siano stati riconosciuti, convertiti in Deutschemark, o rimborsati ai titolari, dall'Amministrazione Federale tedesca dei debiti per le causali di cui sopra. Restano esclusi dall'indennizzo i titoli che in base alla legge tedesca del 5 novembre 1957 sulle conseguenze della guerra sono stati dichiarati non riconoscibili, non convertibili e non rimborsabili;

e) banconote in Reichsmark il cui possesso sia stato denunciato a norma delle leggi vigenti, in quanto di pertinenza di cittadini italiani rimpatriati entro il 1° luglio 1946 dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania e che non poterono essere converite in Deutschemark in base alle disposizioni del Governo militare alleato emanate nel 1952 in Germania, per fatti non imputabili ai possessori.

Art. 4.

Per il riconoscimento delle partite creditorie, la loro determinazione e la loro appartenenza a una delle categorie indicate nell'articolo 3 e per la loro liquidazione è costituita apposita Commissione ministeriale, con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per gli affari esteri, la quale è così composta:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

due rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Consiglio di Stato;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante della Banca nazionale del lavoro;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti di eliminazione;

un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati.

Con gli stessi decreti di cui al precedente comma saranno nominati il presidente ed il vice presidente della Commissione.

Segretario della Commissione sarà un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 5.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare i rappresentanti supplenti che potranno partecipare alle riunioni solo in caso di impedimento o di assenza dei titolari.

La Commissione delibera a maggioranza.

Il presidente della Commissione potrà chiedere l'intervento in seduta di esperti, a titolo consultivo, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

La Commissione dispone, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e chiedere l'assunzione di altri mezzi di prova.

Art. 6.

La domanda, in carta libera, per ottenere gli indennizzi di cui all'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero).

Alla domanda dovrà essere allegata la necessaria documentazione, essa pure in carta libera, attestante l'esistenza e la misura del credito.

Sono considerate valide le domande già presentate e che non siano state soddisfatte ad altro titolo.

Esse dovranno tuttavia essere integrate della documentazione di cui al secondo comma.

Sono estese agli atti occorrenti per i riconoscimenti di cui alla presente legge, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 7.

Le deliberazioni della Commissione, che hanno carattere definitivo, saranno eseguite dalla Banca nazionale del lavoro che provvederà per il pagamento agli aventi diritto degli indennizzi così liquidati.

Tali pagamenti saranno effettuati con imputazione al conto intestato al Ministero del tesoro presso la Banca nazionale del lavoro e di cui all'articolo 1, ed in conformità a quanto stabilito con la convenzione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

Qualora l'importo del conto predetto non dovesse risultare sufficiente a soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, gli indennizzi saranno liquidati in misura proporzionalmente ridotta.

Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio la Banca nazionale del lavoro renderà conto dei pagamenti effettuati, all'anzidetta Commissione.

Il rendiconto finale della gestione sarà presentato alla Commissione dalla Banca medesima entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione di detta Commissione.

L'eventuale residuo attivo del conto di cui al comma secondo sarà versato all'Erario dello Stato.

Art. 8.

Gli interessi relativi al conto di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge saranno versati al bilancio dello Stato.

Art. 9.

Per coprire le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, si fa carico allo stanziamento inscritto al capitolo n. 445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO — SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 luglio 1964, n. 608.

Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma da corrispondersi dallo Stato quale dotazione a favore della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è aumentata di 10 miliardi di lire per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di 10 miliardi per l'anno 1965.

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni di spesa per l'importo di 60 miliardi di lire.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro di uno stanziamento di 10 miliardi di lire per l'anno 1965, di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1966 e 1967 e di 10 miliardi di lire per l'anno 1968.

Art. 3.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà ad integrare il piano degli interventi di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze dell'industrializzazione.

Art. 4.

All'onere di 10 miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Ai collaudi delle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno o costruite in base a concessione od affidamento di essa si applica il quinto comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 6.

Nell'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, le parole: « due anni prima della data di approvazione dello statuto del consorzio » sono sostituite con le parole: « tre anni prima della data di approvazione dello statuto del consorzio ».

Art. 7.

A parziale modifica di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, la Cassa può provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti che essa abbia contratto all'estero, limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non comportino assunzione di rischio da parte della Cassa stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI

MORO — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 luglio 1964, n. **609**.

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo, concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con legge 30 luglio 1959, n. 616, è elevato da lire 100 milioni a lire 250 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-64, per lire 100 milioni con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo numero 359 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 50 milioni con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, all'onere di lire 75 milioni si provvede con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa dal Ministero del tesoro per il periodo predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1964

SEGNI

MORO — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1964, n. **610**.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti e nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con aggiunte, con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino;

Visto il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 1° novembre 1951, n. 1127, concernente, fra l'altro, modificazioni al regime fiscale degli spiriti;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3;

Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica al regime fiscale sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, numero 584, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 30 giugno 1962, n. 991, concernente la misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala;

Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Vista la legge 29 febbraio 1964, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Visto il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, convertito, con modificazione, nella legge 24 giugno 1964, numero 418, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale degli alcoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 60.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di 1ª categoria.

Art. 2.

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto, la imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

1) per gli spiriti di 1ª categoria, per ogni ettanidro L. 20.000;

2) per gli spiriti di 2ª categoria, compreso lo spirito di vino, per ogni ettanidro L. 19.500.

Sullo spirito di 1ª categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è dovuto anche il vigente diritto erariale.

Le nuove misure d'imposta stabilite col presente articolo sono dovute anche sugli spiriti esistenti e non ancora trasformati in aceto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli acetifici soggetti a vigilanza finanziaria, o viaggianti con destinazione a detti acetifici, previa detrazione della imposta eventualmente già pagata nella misura precedentemente in vigore.

Art. 3.

L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione dell'aliquota, di cui al precedente art. 1, si applica sui prodotti (acquaviti, spiriti e prodotti con essi fabbricati) gravati d'imposta esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini e depositi fiduciari dei fabbricanti, dei rettificatori, dei commercianti o in qualsiasi altro locale soggetto alla vigilanza finanziaria o comunque viaggianti in cauzione, nonchè sui prodotti di provenienza estera, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria o in altri magazzini o depositi fiduciari di qualsiasi specie, anche alle acquaviti, agli spiriti ed ai prodotti con essi fabbricati, liberi d'imposta, da chiunque o comunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 200 litri idrati. A tal uopo i possessori di questi ultimi prodotti dovranno fare denunzia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi dieci giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando della Guardia di finanza.

Art. 4.

La maggiore imposta dovuta in base agli articoli 2 e 3 del presente decreto deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro 20 giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 5.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi dieci giorni previsti nel citato art. 3.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 185. — VILLA

DECRETO-LEGGE 30 luglio 1964, n. 611.

Modifica del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, vermut, ed altri vini aromatizzati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1909, n. 762, che approva il nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sugli spiriti;

Visto il testo unico per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, concernente nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcole di contrabbando;

Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, che detta le norme per l'attuazione del suddetto regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 237, concernente nuove disposizioni per i contrassegni di Stato per liquori;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni all'imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito, nella legge 16 giugno 1950, n. 331, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1950 che determina le caratteristiche e il prezzo del contrassegno di Stato per i condizionamenti per la minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1952 che modifica i tagli dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori, spirito e acquavite;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1954 che determina le caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità della loro applicazione ai recipienti contenenti spirito puro;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, numero 108, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1956 concernente le caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità per la loro applicazione sui recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1959 che determina le caratteristiche dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori e acquaviti;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adeguare i prezzi dei contrassegni per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti, estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, nonchè per i vermut e gli altri vini aromatizzati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato, liquori, acquaviti ed estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, indicati nell'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

a) contrassegni di Stato per recipienti contenenti spirito non denaturato:

fino a litri	0,100	L. 30
da litri	0,250	» 75
» »	0,500	» 150
» »	0,750	» 225
» »	1,000	» 300
» »	1,500	» 450
» »	2,000	» 600

b) contrassegni di Stato per recipienti contenenti liquori o acquaviti:

fino a litri	0,100	L. 25
da litri	0,250	» 25
» »	0,500	» 40
» »	0,750	» 55
» »	1,000	» 60
» »	1,500	» 85
» »	2,000	» 105

c) contrassegni di Stato per recipienti contenenti estratti ed essenze per liquori, anche se non contenenti alcole: L. 25 ciascuno.

Art. 2.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) indicati nel decreto ministeriale 30 dicembre 1952 sono stabiliti nelle seguenti misure:

fino a litri	0,100	L. 10
da litri	0,250	» 10
» »	0,500	» 20
» »	0,750	» 20
» »	1,000	» 20
» »	1,500	» 20
» »	2,000	» 20

Art. 3.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati, di cui all'art. 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

fino a litri	0,100	L. 10
da litri	0,500	» 15
» »	1,000	» 30
» »	2,000	» 60

Art. 4.

Sui contrassegni di Stato di cui ai precedenti articoli in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati ancora applicati ai relativi recipienti, è dovuta la differenza fra i prezzi stabiliti nei precedenti articoli e i prezzi già corrisposti.

A tal uopo i fabbricanti o gli imbottigliatori devono denunciare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data. Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero dei contrassegni ancora non applicati.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione eseguite le verifiche di competenza notifica l'ammontare della somma dovuta che dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di Tesoreria entro venti giorni dalla data della notifica.

Art. 5.

Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall'art. 4.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 186. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 612.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Ragusa.

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Ragusa, già scuola di avviamento professionale a tipo industriale, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 161. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 613.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « A. Olivetti » di Ravenna.

N. 613. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio « A. Olivetti », di Ravenna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1964, n. 614.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Generale Mario Roveda », con sede presso l'Accademia militare di Modena.

N. 614. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione « Generale Mario Roveda », con sede presso l'Accademia militare di Modena, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 172. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1955, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni adottate in data 9 gennaio 1964 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 7 marzo 1964;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1, primo comma; 4, 5, primo comma; 7, secondo comma; 8, 9, 14, 19, 20, 21, 22 e 25 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, ente di diritto pubblico con sede in Venezia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie delle Venezie, ente di diritto pubblico, con sede in Venezia.

Art. 1, 1° comma.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto di

credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Venezie », più brevemente denominato « Mediocredito delle Venezie ».

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di sua competenza, e cioè in quello delle Venezie.

Art. 5, 1° comma.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 2.039.000.000 (due miliardi trentanove milioni) ed è composto di quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 500.000 (cinquecentomila) ciascuna. Detto fondo è ripartito come segue:

L. 539.000.000 dello Stato;

L. 500.000.000 dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie;

L. 500.000.000 della Banca Cattolica del Veneto;

L. 150.000.000 della Cassa di Risparmio di Verona - Vicenza - Belluno;

L. 110.000.000 della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;

L. 55.000.000 della Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana;

L. 55.000.000 della Cassa di Risparmio di Trieste;

L. 50.000.000 della Cassa di Risparmio di Udine;

L. 50.000.000 della Cassa di Risparmio di Venezia;

L. 10.000.000 della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano;

L. 10.000.000 della Cassa di Risparmio di Gorizia;

L. 10.000.000 della Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

Art. 7, 2° comma

L'Istituto può compiere con il « Mediocredito Centrale » (Istituto centrale per il credito a medio termine) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto Istituto.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, le seguenti operazioni attive:

a) finanziamenti sotto forma di mutui o di aperture di credito, di sovvenzioni cambiarie, di sconto di effetti cambiari, assistiti da garanzia di qualsiasi natura mobiliare ed immobiliare od eccezionalmente da garanzie personali. Detti finanziamenti potranno essere effettuati ai sensi delle seguenti leggi: 22 giugno 1950, n. 445; 30 luglio 1959, n. 623; 1° agosto 1959, n. 703; 16 settembre 1960, n. 1016; 5 luglio 1961, n. 635; 15 febbraio 1962, n. 68, e loro successive modifiche e integrazioni;

b) prestiti per acquisto di macchine, con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile;

c) acquisto e sottoscrizione di titoli obbligazionari;

d) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro.

A garanzia delle operazioni di cui alla lettera *a*), l'Istituto può convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Salvo diversa determinazione dell'Organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni non può singolarmente superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari o prestiti per acquisto di macchine: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di Società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e miranti a promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle Società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del dieci per cento del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, e successivi provvedimenti legislativi.

Art. 14.

Il presidente ed il vice presidente dell'Istituto sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri, e durano in carica tre anni.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore dei terzi, le cancellazioni delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dall'Istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie, semprechè il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

In via d'urgenza il presidente ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e di cassazione e resistere a quelle promosse contro l'Istituto, riferendone per ratifica al Comitato esecutivo.

All'uopo può conferire mandati generali o speciali alle liti, a esigere ed a quietanzare.

I provvedimenti presidenziali costituiscono di fronte ai terzi prova dell'urgenza.

Art. 19.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle nomine di cui all'art. 16, comma terzo, spetta in particolare al Consiglio:

a) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) nominare il direttore e chi lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento, nonchè il personale di ogni grado del quale, fermo restando il disposto dell'art. 6 del presente statuto, sia ritenuta necessaria la diretta assunzione, fissandone i requisiti, le attribuzioni ed il trattamento economico;

c) determinare la competenza del Comitato esecutivo e nominare i membri;

d) approvare le convenzioni con gli enti partecipanti, di cui all'art. 6;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi di interesse sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al Comitato esecutivo;

h) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i tassi di interesse;

i) deliberare sulle transazioni, sulla alienazione dei beni immobili di proprietà o provenienti da subasta, sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, sulle surroghe ipotecarie a favore di terzi, sulla rinuncia e sostituzione di privilegi, pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

l) delegare, anche in via permanente, le firme di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, a dirigenti, funzionari e impiegati, sia congiuntamente che disgiuntamente;

m) formare i bilanci e le relazioni e quant'altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

n) provvedere in genere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

Art. 20.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, dal consigliere di nomina dello Stato e da altri tre membri nominati dal Consiglio medesimo tra i propri componenti.

I membri elettivi del Comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Le adunanze del Comitato esecutivo sono valide con l'intervento del presidente, o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto, e di due membri.

Le sue deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato esecutivo nei casi di urgenza potrà adottare determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione: il presidente o chi lo sostituisce dovrà provvedere perchè esse siano sottoposte per ratifica al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione di quest'ultimo.

Ai componenti del Comitato esecutivo spettano per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, nonchè lo eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del Consiglio. La diaria ed il rimborso spese di viaggio non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono Consiglio e Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo è convocato con biglietto di invito, da spedire a mezzo raccomandata ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Nel caso si rendessero vacanti, durante il triennio, posti elettivi nel Comitato esecutivo, provvederà il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 21.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie, entro i limiti di valore stabiliti dal Consiglio;

b) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

c) in via di urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà chiedere la ratifica;

d) sulle operazioni di risconto, di cessione in garanzia del portafoglio e sulle cessioni dei crediti non cambiari a « Mediocredito Centrale »;

e) sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle rinunce a giudizi ed a procedimenti esecutivi, sui concorsi dell'Istituto a pubblici incanti, delegando la firma per gli atti e mandati relativi.

La deliberazione del Comitato è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 22.

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del Collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il Collegio sindacale esercita le mansioni indicate dal Codice civile.

I sindaci effettivi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato esecutivo.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I sindaci continueranno a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, fino a quando entrino in carica i loro successori.

Art. 23.

L'utile netto sarà così ripartito:

1) per non meno di 3/10 al fondo di riserva ordinario;

2) per i 1/10 alla formazione di una riserva straordinaria ed in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per favorire iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese delle Venezie;

3) il residuo a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo e per eventuale assegnazione a fondi particolari.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623, il dividendo di spettanza dello Stato verrà attribuito annualmente ad aumento della partecipazione statale.

Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO

(5865)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno indicate in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Lombardo Eduardo Placido, residente nel comune di Messina dal 28 giugno 1964;

Bevilacqua Luigi, residente nel comune di Pordenone, distretto notarile di Udine, dal 30 giugno 1964.

(6031)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edile fra partigiani « Fiorentino Valerio », con sede in Roma, in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1964, il sig. Ezio Rosa è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa edile fra partigiani « Fiorentini Valerio », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Giovanni Alibrandi dimissionario.

(5891)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 2 luglio 1964, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Concei (Trento) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5990)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano alla Alleanza dei produttori e delle cooperative agricole marchigiane - Soc. coop. a r. l., con sede in Pesaro, per la campagna di commercializzazione 1964-65.

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1964 è stata accolta la domanda presentata dalla Alleanza dei produttori e delle cooperative agricole marchigiane - Soc. coop. a r. l., con sede in Pesaro, intesa ad ottenere a norma del decreto ministeriale 1° giugno 1964 l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1964-65 in provincia di Pesaro.

Detta Alleanza è stata autorizzata ad effettuare acquisti di grano entro il limite di quintali 10.000 (diecimila) corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(5886)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, il comune di Gorgoglione (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5956)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1964, il comune di Antillo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.083.968, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 2672 della *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 22 giugno 1964.

(5930)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1964, registro n. 17, foglio n. 302, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario proposto in data 15 febbraio 1960 dal sig. Carlo Pagliano, domiciliato in Alessandria, via Manzoni n. 9, avverso la determinazione ministeriale confermativa del provvedimento della Direzione provinciale del tesoro di Alessandria, col quale è stato elevato nei confronti del ricorrente un addebito di L. 1.405.291 in applicazione dell'art. 14 delle leggi 12 aprile 1949, n. 149 ed 8 aprile 1952, n 212.

(5988)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1964, registro n. 17, foglio n. 304, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 4 marzo 1959 dal signor Luciano Pasquale, domiciliato a Verona, via Albere n. 1, avverso la determinazione ministeriale con la quale è stato negato l'abbuono del debito di L. 374.800 elevato nei suoi confronti in applicazione dell'art. 14 delle leggi 12 aprile 1949, n. 149, ed 8 aprile 1952, n. 212.

(5989)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 29 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,91	624,85	624,87	624,875	624,85	624,89	624,88	624,90	624,89	624,90
$ Can.	578,12	578,15	578,20	578,40	577 —	578,15	578,25	578,10	578,15	578 —
Fr. Sv.	144,48	144,51	144,51	144,515	144,45	144,51	144,51	144,50	144,51	144,52
Kr. D.	90,35	90,35	90,35	90,36	90,35	90,34	90,36	90,35	90,34	90,34
Kr. N.	87,32	87,31	87,31	87,327	87,37	87,30	87,32	87,30	87,30	87,31
Kr. Sv.	121,65	121,53	121,63	121,53	121,40	121,63	121,5325	121,65	121,63	121,63
Fol.	172,90	172,96	172,93	172,9725	172,90	172,94	172,965	172,92	172,94	172,95
Fr. B.	12,56	12,567	12,5675	12,56875	12,5625	12,56	12,5675	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,52	127,52	127,54	127,5275	127,50	127,52	127,5265	127,52	127,52	127,52
Lst	1742,62	1742,85	1742,50	1742,95	1742,675	1742,70	1743 —	1742,65	1742,70	1742,85
Dm. occ.	157,23	157,20	157,225	157,205	157,20	157,21	157,205	157,22	157,21	157.22
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,215	24,2195	24,15	24,21	24,21875	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,72	21,79	21,72	21,73	21,80	21,72	21,72	21,73	21,72	21,72

Media dei titoli del 29 luglio 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,45
Redimibile 3,50 % 1934	94,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,35
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	99,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99.20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98.75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 luglio 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,877
1 Dollaro canadese	578,325
1 Franco svizzero	144,512
1 Corona danese	90,36
1 Corona norvegese	87,324
1 Corona svedese	121,531
1 Fiorino olandese	172,969
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	127,527
1 Lira sterlina	1742,975
1 Marco germanico	157,205
1 Scellino austriaco	24,219
1 Escudo Port.	21,725

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Bando di concorso per titoli a posti di segretario comunale di qualifica iniziale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

A) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone misti-lingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana o semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

B) possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimenti dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire nel rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno Direzione generale dell'Amministrazione civile dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 21 settembre 1964.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

Nella domanda gli aspiranti devono, inoltre, dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana, di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta e indicare, altresì, la data ed il luogo di nascita nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età.

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale in originale o in copia notarile;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificati di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali; titoli di studio superiori al diploma di scuola media superiore, ecc;

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni;

A tal fine il servizio di ruolo prestato presso Amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo dal capo dell'Amministrazione;

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla Prefettura di Roma con la indicazione della causale del versamento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti o assimilati, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in carta bollata a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno produrre anche la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti che siano mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti, oppure lo estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità. I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento, adottato dalla apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I candidati che siano mutilati o invalidi civili dovranno esibire il certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazioni, da rilasciarsi su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal prefetto a norma del decreto presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del Comune di residenza che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno prese in considerazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante, alla data del 21 settembre 1964, abbia compiuto il 21° anno e non superato il 32°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra o assimilati dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo 6 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente articolo 6.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 6, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 14 luglio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5797)

Bando di concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di qualifica iniziale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova (coefficiente 229).

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino, con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che, alla data del bando, siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni:

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 45 ani, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni ,anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili:

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godimenti dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire nel rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro per l'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 15 settembre 1964.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova.

Nella domanda gli aspiranti devono, inoltre, dichiarare espressamente di essere in possesso della cittadinanza italiana, di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quinta e indicare, altresì, la data ed il luogo di nascita nonchè, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura:

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari:

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dal Ministero.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati:

a) il diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia notarile, nonchè un certificato attestante il punteggio ottenuto nell'esame di laurea, qualora tale punteggio non risulti dal diploma.

Sono considerate equipollenti alla laurea in giurisprudenza le seguenti lauree:

in scienze politiche;
in scienze politiche e sociali;
in scienze coloniali;
in scienze diplomatiche e consolari;
in economia e diritto;
in scienze economiche e marittime;
in economia e commercio;

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificati di servizio prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali; lauree non equipollenti a quella in giurisprudenza ed altri titoli di studio);

c) i documenti attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina;

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentadue anni.

A tal fine il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato in carta da bollo dal capo dell'Amministrazione;

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti;

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale dell'ammontare di L. 1000 (mille) per tassa di concorso, intestato alla Prefettura di Roma con la indicazione della causale del versamento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, gli aspiranti ex combattenti o assimilati, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in carta bollata a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno produrre anche la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alle operazioni di guerra.

Gli aspiranti che siano mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio. I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità. I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento, adottato dalla apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica. Gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I candidati che siano mutilati o invalidi civili dovranno esibire il certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confini e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazione, da rilasciarsi su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal prefetto a norma del decreto presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tale loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal sindaco del Comune di residenza che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dall'art. 4, anche se presentati entro detto termine agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale, secondo il programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte e la sede nella quale avranno luogo saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso, ai recapiti indicati nelle domande, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Del diario delle prove scritte sarà dato, altresì, avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla Commissione giudicatrice.

Per poter sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 7.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, ogni commissario dispone di 5 punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa che non s'intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 6/10.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo dal quale risulti che l'aspirante, alla data del 15 settembre 1964, abbia compiuto il 21° anno e non superato il 32°;

2) certificato rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

4) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra o assimilati dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

5) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 9.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo 8 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 8.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 8, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero accertare l'idoneità fisica dei candidati mediante visita di controllo.

Art. 11.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 9 luglio 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DI ESAMI

1. Istituzioni di diritto pubblico.
2. Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria.
3. Legislazione speciale amministrativa.
4. Nozioni di diritto civile.
5. Nozione di diritto penale (libri 1° e 2° del codice penale).
6. Nozioni di scienze delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali.
7. Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti.
8. Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato.
9. Legislazione sociale.
10. Nozioni di statistica con particolare riguardo alle statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3, la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

(5715)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.